

Revocatoria fallimentare di cessione di credito e natura straordinaria dell'atto

Cassazione civile sez. I, 02/11/2017, n. 26063. Pres. Didone. Rel. Dolmetta.

Fallimento – Azione revocatoria fallimentare – Atti estintivi di debiti pecuniari non effettuati con danaro o altri mezzi normali di pagamento – Natura straordinaria o meno dell'atto – Cessione di credito – Irrilevanza

In tema di azione revocatoria di atti estintivi di debiti pecuniari non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento di cui all'art. 67, comma 1, n. 2 l.fall., la natura straordinaria o meno dell'atto esula dalla nozione di "pagamento anormale" fatta propria dalla citata disposizione normativa con riferimento alla figura della cessione del credito, posto che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Corte di cassazione, la cessione di credito, quando "effettuata in funzione solutoria di un debito scaduto ed esigibile, si caratterizza come anomala rispetto al pagamento effettuato in danaro od altri titoli di credito equivalenti, in quanto il relativo processo satisfattorio non è usuale, alla stregua delle ordinarie transazioni commerciali". Resta unicamente salva, va precisato, l'eventualità che la cessione sia stata nel concreto prevista come mezzo di "estinzione contestuale al sorgere del credito" al cui specifico soddisfacimento venga per l'appunto destinata (cfr., tra le ultime, Cass., 20 settembre 2013, n. 21610; Cass., 29 luglio 2009, n. 17683).

(Massima a cura di Franco Benassi – Riproduzione riservata)

FATTO E DIRITTO

1.- Il Fallimento della s.r.l. (*) ricorre per cassazione nei confronti di Banca Intesa Sanpaolo, esponendo due motivi avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Torino il 9 giugno 2010.

In riforma della pronuncia emessa nel primo grado del giudizio dal Tribunale di Alessandria in data 7 gennaio 2007, la Corte piemontese ha escluso, in particolare, la revocabilità L. Fall., ex art. 67, di due cessioni di credito pro solvendo poste in essere dalla Società di poi fallita in favore della Banca, che all'epoca era sua creditrice.

Banca Intesa Sanpaolo resiste nei confronti del ricorso, depositando apposito controricorso.

2.- I motivi del ricorso denunziano i vizi che qui di seguito vengono richiamati.

Il primo motivo lamenta, in specie, "violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 67, comma 1, insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5".

Il secondo motivo rileva, inoltre, "violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 67, insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5".

3.- Il ricorso presentato dal Fallimento contesta, in via segnata, la considerazione che la Corte territoriale ha riservato alle due operazioni di cessioni del credito e che è sostanzialmente consistita nell'avere essa negato che tali cessioni abbiano costituito dei mezzi anormali di pagamento, in quanto tali revocabili ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 1 (secondo la versione vigente al tempo dei fatti, che è quella anteriore alla riforma legislativa del 2005). La Corte piemontese ha trascurato - così rileva il ricorrente - che nella specie concreta le cessioni di credito non erano contestuali a nuove erogazioni di credito da parte della Banca, ma risultavano semplicemente intese a ripianare una esposizione debitoria da sconfinamento di conto corrente, preesistente e scaduta.

Il ricorso altresì rileva, nel corpo del suo secondo motivo, come la sentenza della Corte d'Appello abbia del tutto omissivo di esaminare la sussistenza del requisito della scientia decoctionis nella prospettiva probatoria che la norma della L. Fall., art. 67, comma 1, n. 2, fissa per la materia dei pagamenti anormali. E pure assume che, comunque, tale conoscenza risultava nel concreto assicurata da una serie di elementi di oggettiva evidenza (bilancio di esercizio; verbali dell'assemblea ordinaria e straordinaria; verbali del consiglio di amministrazione; andamento dei conti correnti in essere con lo stesso Istituto; testimonianze).

4.- Il primo motivo di ricorso si manifesta fondato.

Dopo avere rilevato che la "funzione solutoria" delle cessioni in questione "non pare possa essere contestata" in fatto, come pure il suo utilizzo in funzione di "ripianamento" del debito già in essere, la sentenza impugnata ne ha peraltro escluso il carattere di anormalità sulla base dell'assunto che le stesse "non hanno carattere straordinario, perchè si inseriscono in modo del tutto normale nel quadro degli affidamenti concessi alla società fallita".

Ora, tale ultimo assunto si manifesta estraneo alla nozione di "pagamento anormale" che è stato fatto proprio dalla norma della L. Fall., art. 67, comma 1, n. 2, con peculiare riferimento alla figura della cessione di credito. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, infatti, la cessione di credito, quando "effettuata in funzione solutoria di un debito scaduto ed esigibile, si caratterizza come anomala rispetto al pagamento effettuato in danaro od altri titoli di credito equivalenti, in quanto il relativo processo satisfattorio non è usuale, alla stregua delle ordinarie transazioni commerciali". Resta unicamente salva - si aggiunge - l'eventualità che la cessione sia stata nel concreto prevista come mezzo di "estinzione contestuale al sorgere del credito" al cui specifico soddisfacimento venga per l'appunto destinata (cfr., tra le ultime, Cass., 20 settembre 2013, n. 21610; Cass., 29 luglio 2009, n. 17683). Eventualità, quest'ultima, non ricorrente nel caso di specie.

5.- All'accoglimento del primo motivo segue poi l'accoglimento pure del secondo motivo di ricorso.

In effetti, l'analisi compiuta sul punto della scientia decoctionis dalla Corte territoriale si fissa propriamente sul presupposto dell'eventuale applicazione della revocatoria dei pagamenti normali, di cui alla L. Fall., art. 67, comma 2, e non già di quella dei pagamenti anormali, di cui al primo comma della disposizione quindi viene svolta secondo tale prospettiva esclusiva. Secondo quanto, del resto, la stessa sentenza impugnata riconosce espressamente ("escluso... che la società abbia eseguito un pagamento anormale, viene a cadere quello che il Tribunale... ha definito l'indizio dirimente dell'effettiva conoscenza posseduta dalla banca in ordine allo stato di insolvenza della società qui fallita").

6.- In conclusione, il ricorso va accolto e cassata la sentenza impugnata. Con rinvio della controversia alla Corte di Appello di Torino che, in diversa composizione, giudicherà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con rinvio della controversia alla Corte di Appello di Torino che, in diversa composizione, provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile, il 7 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2017.